FONDI INTERPROFESSIONALI

Tutte le aziende hanno a disposizione la possibilità di formare, in modo completamente gratuito, i propri dipendenti.

Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota - corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori - all'INPS come "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria" di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

Dato che sono contributi che le aziende devono comunque pagare, possono ottimizzarle a loro vantaggio.

Ecco allora che viene in aiuto la legge 388 del 2000 (art.118), che consente alle imprese di destinare lo 0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei propri dipendenti, attraverso i Fondi Interprofessionali.

Da alcuni anni, è possibile per le aziende scegliere a chi destinare lo "0,30%", se all'INPS oppure ai Fondi Interprofessionali. Se si fa questa seconda scelta, senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo è possibile richiedere di ricevere - in cambio - formazione in modo del tutto gratuito.



CHI PUO' ADERIRE?

Possono aderire ai Fondi interprofessionali, tutte le aziende che sono tenute a versare all'INPS per i propri dipendenti il contributo relativo alla "disoccupazione

Ecco allora che viene in aiuto la legge 388 del 2000 (art.118), che consente alle imprese di destinare lo 0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei propri dipendenti, attraverso i Fondi Interprofessionali.

I FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

I Fondi Paritetici Interprofessionali (legge 388 del 2000) sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati.

Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all'INPS e a ridistribuirlo tra i loro iscritti.

Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l'azienda avrà la garanzia che quanto versato - per obbligo (legge 845 del 1978) - le possa ritornare in azioni formative volte a qualificare - in piena sintonia con le proprie strategie aziendali - i lavoratori dipendenti.

L'adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e - in qualsiasi momento - è possibile cambiare Fondo o rinunciare all'iscrizione.

